



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Obbligo di autorizzazione e formazione per la pubblicità con animali

Campo di applicazione, obbligo di autorizzazione

L'utilizzo di animali vivi per la pubblicità richiede un'autorizzazione, se gli animali vengono esposti come attrazione in occasione di manifestazioni o, come decorazione, in vetrine (art. 13 cpv. 1 LPAn, art. 104 cpv. 1 OPAn). Richiede un'autorizzazione anche l'impiego di animali per riprese cinematografiche o fotografie, se gli animali a questo scopo vengono tolti dal loro ambiente abituale o preparati in modo specifico per le riprese. Questo elenco di esempi non è esaustivo.

Divieto

È vietato utilizzare animali per esposizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o scopi analoghi, se ciò comporta loro evidenti dolori, sofferenze o lesioni oppure se è lesivo della loro dignità (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. e, art. 105 cpv. 1 lett. d OPAn).

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere rilasciata solo se il ricovero durante l'evento pubblicitario e tra gli impieghi degli animali è conforme alle regole sulla protezione degli animali nonché se sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali e le condizioni di trasporto sono rispettate (cfr. art. 105 cpv. 1 lett. b + d OPAn). Nel quadro dell'autorizzazione sono possibili deroghe per quanto concerne i requisiti riguardanti la detenzione o il personale addetto alla cura degli animali (cfr. art. 106 cpv. 4 OPAn).

Requisiti di formazione

- **Attestato di competenza**

La persona responsabile dell'accudimento degli animali deve essere titolare di un attestato di competenza sul trattamento con riguardo degli animali nell'ambito della pubblicità (cfr. art. 103 lett. d OPAn, art. 39 + 41 OFPAn). L'attestato di competenza può essere conseguito tramite un corso riconosciuto dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) o un periodo di pratica durante almeno tre manifestazioni (cfr. art. 198 cpv. 2 OPAn, art. 40 OFPAn). Sono esonerate dall'ottenere un attestato di competenza le persone che dispongono di una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione (cfr. art. 193 cpv. 3 OPAn).

- **Altre formazioni**

In casi specifici l'autorità cantonale in materia di protezione degli animali può riconoscere anche altre formazioni che trasmettono le conoscenze, necessarie per la cura degli animali, sull'accudimento e l'allestimento di parchi adeguati alle esigenze dell'animale e il trasporto rispettoso (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn). Di queste altre formazioni fanno in particolare parte formazioni superiori come una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) riconosciuta dall'USAV o una formazione specialistica professionale o universitaria (p. es. guardiano di animale o zoologo) (cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn).

Richieste di autorizzazione

Le richieste di autorizzazione devono essere presentate con il relativo formulario all'autorità cantonale in materia di protezione degli animali (cfr. art. 104 cpv. 1 OPAn). Gli indirizzi degli uffici veterinari cantonali sono consultabili su www.blv.admin.ch > L'USAV > Attuazione delle normative > Servizio veterinario svizzero.

Autorizzazione, oneri

L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri, ad esempio per quanto riguarda la detenzione e l'alimentazione degli animali, le misure per la loro protezione, il modo di trattarli, l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione e le responsabilità del personale addetto alla cura degli animali (cfr. art. 106 cpv. 3 OPAn).

L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile della pubblicità con gli animali ed è limitata alla durata prevista dell'attività pubblicitaria (cfr. art. 106 cpv. 1 + 2 OPAn). Mutamenti importanti in un'autorizzazione concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i parchi o i requisiti riguardanti la cura degli animali devono essere preventivamente notificati. L'autorità cantonale competente decide se sia necessaria una nuova autorizzazione (cfr. art. 107 OPAn).

Basi legali: legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn).

Art. 13 cpv. 1 LPAn Obbligo di autorizzazione e annuncio

¹ Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

Art. 16 cpv. 2 lett. e OPAn Pratiche vietate su tutte le specie animali

² In particolare è vietato:

- e. utilizzare gli animali per esposizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o scopi analoghi, se ciò comporta loro evidenti dolori, sofferenze o lesioni.

Art. 103 lett. d OPAn Requisiti per il personale che accudisce animali nel settore commerciale e pubblicitario

Per il commercio o la pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve:

- d. per le manifestazioni di durata limitata e per la pubblicità: essere titolare di un attestato di competenza.

Art. 104 cpv. 1 + 4 OPAn Obbligo di autorizzazione

¹ Le richieste di autorizzazione per il commercio o la pubblicità con gli animali devono essere presentate all'autorità cantonale sul modello di formulario dell'USAV.

⁴ L'autorità cantonale decide se è necessario presentare ulteriore documentazione.

Art. 105 OPAn Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo;
- b. sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali;
- c. la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;
- d. nel caso della pubblicità, è garantito che non provoca dolori o lesioni agli animali e non è lesiva in altro modo della loro dignità e che le condizioni di trasporto sono rispettate.

² Le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 103.

Art. 106 cpv. 1 - 4 OPAn Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.

² Essa è rilasciata per la durata prevista dell'attività, tuttavia al massimo per dieci anni.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l'uccisione degli animali, il modo di trattarli nonché le manipolazioni su di essi;
- c. l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione;
- d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali.

⁴ L'autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne:

- a. i requisiti riguardanti la detenzione;
- b. i requisiti per il personale addetto alla cura degli animali.

Art. 107 OPAn Notifica di mutamenti importanti

Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i locali, i parchi e gli impianti o i requisiti riguardanti il personale addetto alla cura degli animali devono essere notificati preventivamente all'autorità cantonale. Quest'ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.

Art. 193 cpv. 2 + 3 OPAn Attestato di formazione

² La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione specialistica non legata a una professione; quest'ultima esonera dal conseguimento dell'attestato di competenza.

³ All'attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.

Art. 198 cpv. 2 OPAn Formazione con attestato di competenza

² Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.

Art. 199 cpv. 3 OPAn Riconoscimento da parte dell'USAV e dell'autorità cantonale

³ In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

Art. 39 OFPAN Obiettivo di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 103 lettera d OPAn è di insegnare alla persona responsabile dell'accudimento come si tratta con riguardo un animale in occasione di esposizioni, borse di settore o nell'ambito della pubblicità.

Art. 40 OFPAN Forma e durata della formazione

La formazione si svolge sotto forma di un corso della durata di almeno 3 ore o di un periodo di pratica durante almeno 3 manifestazioni in un'azienda di cui all'articolo 206 OPAn, sotto la direzione di un titolare del rispettivo attestato di competenza.

Art. 41 OFPAN Contenuto della formazione

La formazione permette di acquisire nozioni fondamentali delle basi legali e conoscenze approfondite concernenti la cattura e la detenzione di animali, il trasporto rispettoso, l'accudimento adeguato alle esigenze delle specie animali e l'allestimento di parchi nonché la tenuta di registri di controllo dell'effettivo degli animali.